MARIO BACCIGALUPI

RINNOVAMENTO RAZZIALE

NEL PENSIERO GIURIDICO

EDIZIONI SIA
presso ALDINA editrice
BOLOGNA 1939-XVII

I.

Premiando i vincitori del Concorso del grano e della azienda agraria il Duce, il 23 gennaio XVII, ha riaffermata una direttiva della politica agraria del Regime ricordando la necessitá di « conservare « all'Italia una forte massa rurale che abbia l'orgo- « glio di vivere sulla terra, di lavorare in Italia e in « Africa la terra, di conservare e tramandare le « virtú intrinseche della razza... ».

Come si realizzano questi valori razziali nel diritto e nel pensiero giuridico? Deve ritenersi un tutto a sé, avulso e indifferente alle virtú della razza, e se no, come non vi è dubbio che sia, quale rapporto esiste tra loro?

I due termini, razza e diritto [1], furono riconosciuti dalla giurisprudenza etnografica inscindibili.

---

[1] L'argomento ha formato oggetto di importantissime relazioni al Convegno italo-germanico del 13 marzo XVII pubblicate nella Rivista lo Stato (marzo XVII). Per l'Italia la relazione è opera del Costamagna.

Ma il punto di vista naturalistico da cui muove é inadeguato per intendere il rapporto nella sua essenza ed ha un semplice carattere descrittivo. L'opera del Post, a cui subito si pensa in questa materia, non meritava la traduzione e la diffusione che nell'anteguerra ebbe presso di noi, anche perché, comparando in uno schema astratto i popoli piú diversi, travisa il senso intimo dei vari sistemi, con ravvicinamenti assurdi e puramente esteriori, con una dissezione che è la negazione stessa dell'idea unitaria di razza.

Non da un confronto analitico tra i diversi sistemi il diritto razziale riceve luce: ma soltanto dalla ricerca, entro ciascuna razza, delle caratteristiche fondamentali del loro ordinamento. Bisogna esaminare il significato razziale di determinati principi giuridici, ed il significato giuridico di certi valori razziali. Il diritto non é solo forma, é sopratutto, contenuto. Su questo agisce la razza; la quale, essendo come realtá naturale e come idea politica una delle componenti dello Stato, lo é pure, di necessitá, del diritto.

Io penso che il rapporto tra razza e diritto, di cui elaboro qui solo alcuni aspetti, si debba impostare, da un punto di vista generale, su di un confronto tra le caratteristiche razziali ed i valori giu-

ridici e su di un'analisi del loro contenuto comune. Per questa via si può giungere ad un mutamento nello stesso concetto tradizionale del diritto. Occorre, perciò, far capo ad una nozione più ampia, riferibile a tutto il dominio delle scienze morali, l'equivalente razziale.

II.

L'equivalente razziale è il rapporto tra le caratteristiche, particolarmente morali, della razza e le loro espressioni nella scienza, nella vita complessiva della comunità nazionale dove, come loro sviluppo, danno l'impronta a determinati metodi, principi, istituti. Separare la parte che è loro dovuta, importa stabilire i limiti e il contenuto di questa equivalenza.

Come fenomeno antropologico la razza è studiata nel suo momento statico nei suoi elementi biologici e psicologici: cosí limitata non avrebbe che una minima importanza politica e presterebbe il fianco ai più vieti luoghi comuni dei detrattori del razzismo. Ma la razza è anche spiritualità: nel suo senso dinamico, nel suo attuarsi nel popolo. nella

sua funzionalità, nei suoi valori ideali che diventano valori del popolo e della nazione, è principio politico, è idea animatrice che si concreta nelle realtà sociali e politiche.

Il rapporto non è meccanico e determinista: per la nostra razza almeno, i suoi valori sono forze ideali, si pongono come valori politici, e la loro realizzazione nella comunità popolare è conquista e sacrificio.

Neppure considerati in sé questi valori sono un dato naturalistico e meccanico: esistono in potenza nel popolo ma devono essere realizzati e sviluppati; non sono immutabili e, come possono offuscarsi, cosí, sotto l'impulso della volontà, possono essere portati al massimo loro potere; né sono prefissi eternamente poiché, come possono corrompersi e scomparire, cosí possono essere accresciuti e plasmati.

Soltanto per le razze inferiori, prive di ogni potere di rinnovamento, si dà un'impossibilità organica di assurgere a quei valori superiori che sono intimamente incompatibili con la loro natura.

Ora l'equivalenza è generale quando si traduce in un metodo o in un principio (ad es. la capacità giuridica fondata sull'appartenenza ad una razza); é specifica quando dà luogo ad una manifestazione

particolare fondata su di un singolo elemento (come norme di carattere eugenico nel matrimonio); è esclusiva se non ammette il concorso di altri elementi (come nella gerarchia tra le razze), e concorrente se, come di solito avviene, cooperino altri fattori, quali i dati geografici, economici ecc.

Si può obbiettare che, in questo modo, si confondono i concetti di razza, di nazione e di popolo.

Una stretta connessione tra loro è innegabile, ma è altrettanto certo che non vanno confusi. Omettendo l'apparato critico che mi ha servito per giungere alle seguenti conclusioni, riassumo la mia opinione.

La razza, quale complesso di caratteri biologici e morali e quale idea politica, è alla base. Le razze inferiori, incapaci di vita politica e di statualità, si fermano a questo stadio originario. Ma in quelle superiori, che ne abbiano la capacità creativa, si aggiungono altri elementi collettivi, la tradizione, i costumi, la storia come vicenda comune, la cultura creata dai suoi appartenenti nei millenni e via dicendo, elementi tutti che conservano e sviluppano l'impronta razziale: si forma cosí la Nazione ([1]).

([1]) Comunemente si ritiene il Mancini caposcuola del principio di nazionalità. Una diligente indagine dell'argomento mi ha convinto che è un errore. L'elaborazione di questa dottrina spetta al Gioberti preceduto da Romagnosi e da Mazzini. La prolu-

Questa si puó definire la razza nella sua storicità, cioè nell'unità organica delle tradizioni, della lingua, del territorio, della gloria passata e delle mete del futuro, tutti prodotti di una vicenda storica, di quanto la razza e i suoi partecipi hanno storicamente conquistato e creato. Perció è « un'unità morale, politica ed economica » (Carta del Lavoro, I) o come si diceva nel 1° programma del P.N.F. del 1921 « la sintesi suprema di tutti i valori materiali e immateriali della stirpe » e, considerata in concreto, è un organismo trascendente i singoli.

Il popolo dal demoliberalismo era inteso in senso formale come conglomerato di individui. Per noi è l'unità organica degli appartenenti alla razza e alla nazione, è formato dal loro insieme organico, è, perció, la razza e la nazione in concreto negli infiniti loro portatori, nella concretezza storica, nell'insieme degli ideali, dei bisogni, delle mete contingenti o eterne. La razza si prosegue nella nazione e questa nel popolo.

Ma il principio originario, creatore e quindi dinamico è la razza alla quale bisogna sempre

---

sione del Mancini non solo viene dopo, ma vi introduce alcuni motivi demoliberali caratteristici di quella corrente demagogica della nazionalità che ha persino dato la ragione sociale a quella malfamata istituzione che fu la Società delle Nazioni. Non per nulla Mancini godette le simpatie della vecchia cultura demoliberale.

riportarsi, come fecondo motivo di lotta e di divenire. Storicamente le caratteristiche razziali si compenetrano con quelle del popolo, appaiono inscindibili e interdipendenti con quelle nazionali, di cui sono l'intimo elemento unificatore.

I valori ideali della razza diventano i valori stessi del popolo, si sviluppano in esso e solo per esso acquistano valore politico, sono creati o potenziati dallo Stato che è formato dal popolo e dai Geni che lo guidano.

Il diritto, forse piú di ogni altra attività, riceve l'impronta ed elementi essenziali dalla razza perché rivolgendosi, per la sua stessa essenza, alla comunità intera deve rifletterne quell'idea di razza, che è tipicamente collettiva; perché deve guidarne e disciplinarne le forze e deve essere uno dei mezzi con cui lo Stato la comprende nei suoi elementi costitutivi, la difende e la potenzia. Ora quest'azione non si eserciterebbe che in senso negativo e distruttore se il diritto non avesse una corrispondenza sostanziale con i valori razziali, con l'impronta generale della razza.

La razza diviene un principio politico ed un principio giuridico fecondo, anche nel campo giuridico, di radicali mutamenti.

Questi devono cominciare dal metodo: per

mezzo suo si antivede lo sviluppo di una scienza, se ne pongono i mezzi e le possibilità, se ne condiziona tutto l'edificio futuro. Questa parte introduttiva di ogni scienza deve anche nel diritto adeguarsi ai valori della nostra razza, crearne gli equivalenti come mezzi di ricerca e fermenti di rinnovamento. A tracciare un nuovo indirizzo metodologico sono dedicate le pagine che seguono.

III.

Oggi, come non mai, il diritto è la figurazione piú espressiva del popolo. Là dove, come nella nostra Patria, lo Stato coincide con l'esistenza di una razza, sussistono le condizioni per creare quel diritto nazionale che deve essere la vivente immagine del popolo. Il che non importa affatto che il diritto venga formato dalla coscienza giuridica popolare, sia lo sviluppo naturale e spontaneo delle tendenze di un popolo; come voleva la scuola storica di Hugo e Savigny, errore che fu non ultima causa del suo immeritato tramonto.

Ogni conquista, è ormai ben certo, proviene da minoranze aristocratiche. La massa non ha la pos-

sibilità e, neppure, il potere psichico per dar corpo, in istituti e sistemi, ai propri profondi ideali che non si trovano netti e scolpiti cosí da richiedere solo una meccanica riproduzione, ma confusi nell'amalgama di elementi accidentali.

Sceverarli, come l'oro dalla sabbia, e potenziarli; dedurne gli sviluppi; creare nuovi principi, nuove mete e su queste forgiare il diritto, è funzione esclusiva dello Stato etico e totalitario.

La consuetudine, ridotta almeno nel diritto civile a questioni di dettaglio, dovrebbe essere cancellata dalle fonti giuridiche: lo Stato non può abdicare dinnanzi ad un'anonima e inafferrabile norma, rudere di altre epoche; fatto malsicuro, arbitrario, mutevole, rimesso al gioco di interessi o al capriccio della maggioranza non puó esprimere, neppure in modo imperfetto e primordiale, l'anima della razza.

Soltanto dall'elaborazione dello Stato la legislazione riceve l'impronta della razza di cui concreta nel campo del diritto quell'idea generale che è la sintesi delle sue virtù e la meta del suo divenire. Il diritto svolge una funzione innovatrice in quanto pone comandi o divieti che prima non esistevano o abroga quelli esistenti. Attua i fini dello Stato adeguando ad essi la struttura e il divenire

della comunità nazionale, realizza, con una missione che è anche educativa nel piú lato senso, quell'ideale comune che si riassume in una sola parola: italianità. Questa impronta, questo carattere generale è la risultante dei singoli equivalenti, la sintesi dei loro risultati, è idea razziale e nazionale, inestinguibile nei secoli, che dà il nome allo Stato medesimo.

La cultura giuridica e la legislazione non possono che essere completamente, intimamente italiche: scienza morale e politica per eccellenza il diritto non ha quella universalità che, con le dovute riserve, si puó ravvisare nelle scienze positive, non racchiude verità universali, ma sempre condizionate all'evolversi dell'organismo sociale a cui si rapporta.

Strumento di italianità, mezzo per darle un contenuto concreto, una figurazione precisa deve essere il pensiero giuridico; nel quale soltanto forze e ideali italiani devono operare per poter legittimamente riferirsi allo Stato e alla Nazione italiana.

Quest'affermazione, anche oggi, non è affatto accolta come un evidente postulato nelle scienze giuridiche, anzi è ben lontana in molte di esse, dal divenire intransigente e pratica idea animatrice.

Le ideologie internazionali avevano cercato di

distruggerne l'essenza. Pretesti per mascherarne i fini erano stati lo sviluppo delle comunicazioni, l'intensificarsi degli scambi, il preteso carattere cosmopolita della civiltà moderna e via dicendo; al che rispondeva fin dal 1859 Terenzio Mamiani (« D'un nuovo dir. pubbl. europeo », cap. IV) osservando che, al contrario erano quelli fattori di coscienza nazionale poiché facilitavano « alle città e « provincie di conoscersi e ravvisarsi e indovinare « insieme i propri destini e la propria potenza ».

In realtà le dfferenze tra le legislazioni degli Stati erano una grave barriera per le varie internazionali: occorreva ridurre gli Stati a vuoti e standardizzati schemi onde poi sarebbe stato agevole distruggere delle separazioni divenute formali e attuare quell'unificazione che già sarebbe esistita di fatto. Si operò parallelamente nella cultura e nella legislazione. Nella prima si introdusse il sistema di costruire il nostro pensiero giuridico sulla base di autori stranieri prendendo a pretesto l'universalità scientifica. Ovviamente ne riuscivano avvantaggiati gli elementi che avevano relazioni e rapporti all'estero, per informatori e fornitori di libri e piú facilità economica e di appoggi stranieri per soggiornarvi.

L' orpello, di fronte all'ingenua esteromania dei

tempi, di una pseudo-scienza straniera di facile acquisto attecchí cosí bene che non senza ripugnanza si son visti libri di diritto italiano dove in mezzo a una congerie di citazioni straniere, se ne rintracciava qualcuna, quasi per sbaglio, italiana, dove tutte le piú esotiche e banali opinioni straniere sono elencate con venerazione; vero tradimento dello spirito italiano tanto piú esiziale in quanto dalle cattedre veniva esercitato sui giovani che dovevano passivamente subirlo.

Gli esempi sono superflui: la massima parte delle opere giuridiche scritte dalla fine del secolo scorso in poi è redatta secondo la piú ributtante esteromania. In taluni noti trattati di diritto civile, di diritto cambiario, di diritto pubblico, in alcune riviste giuridiche aveva assunto, anche recentemente, proporzioni incredibili.

I dottrinari cosmopoliti mirarono, di pari passo, all'unificazione della legislazione. Il nostro diritto fu tradotto da quello francese e belga, nei codici, nelle leggi costituzionali, nelle leggi amministrative; diritto privato e pubblico, dottrina e giurisprudenza erano, all'avvento del Fascismo, un corpo straniero nel popolo italiano. Lo riconosceva in termini espliciti uno studioso non sospettabile di tenerezza per il principio di nazionalità, il Fusinato, il

quale, nel 1885, scriveva: « Il diritto è diventato « quasi completamente straniero alla nazione non « soltanto relativamente al tecnicismo giuridico ma « anche relativamente ai principi fondamentali; « piuttosto che come un prodotto nazionale il di- « ritto si rappresenta ormai come una produzione « scientifica e razionale e piú per gradi di civiltà « che per paesi uguali in progresso civile deve stu- « diarsi la diversità delle leggi » (nell'Arch. giur.).

Perdendo la sua anima nazionale, il diritto, isterilitosi in un processo di scientifizzazione, si riduceva a pura forma oscillante tra i poli opposti di un'interpretazione letterale e di una formale elaborazione, portando, come nota il Costamagna (« Elementi di dir. pubbl. fascista ») al normativismo o alle ideologie solidariste, entrambe di marca straniera. Privato, in nome del tecnicismo, di ogni substrato economico, morale, politico nessuna disciplina apparve così vuota di pensiero e di contenuto che non fosse un artificioso gioco di parole e di sottigliezze. Abbondarono le « costruzioni » le « teorie » le « dottrine », verbalismo talvolta incomprensibile perché non significava nulla. E di nuovo se ne avvantaggiavano le internazionali, essendo queste forme verbali applicabili a tutte le genti e strumento dei piú diversi interessi. Terreno quanto mai

propizio allo sviluppo dell'infezione ebraica che vi penetró a larghi fiotti e ne assunse il monopolio. Le maggiori riviste, o collezioni di opere, o cattedre erano in queste mani o in potere di simpatizzanti: chiunque ha una conoscenza anche superficiale di bibliografia giuridica deve riconoscerlo. La psiche talmudica, il materialismo, la frode servirono di piattaforma all'infiltrazione e si diffusero, ghetto di nuovo genere, nei rami principali del diritto giovando, come è di facile intendimento, alla tutela di interessi particolari e influendo anche sull'opera legislativa e giurisprudenziale.

Crebbe a dismisura la mala pianta della discussione e della critica. Tutto fu posto in dubbio. Qualunque opinione, anche la piú assurda, fu presa sul serio, trovó sostenitori o fu confutata per sostituirne altre qualsiasi purché originali di qualche decennio, ogni deformazione logica fu buona. La stessa autorità dello Stato ne rimaneva compromessa e per la giusta sfiducia del popolo e per la pratica inefficacia della legge paralizzata da una selva di opposizioni e di interpretazioni contraddittorie. Segno tangibile di queste deformazioni fu lo sviluppo, senza precedenti, della procedura: solo quando è stornata dal suo modesto fine e serve per intralciare e fuorviare la retta applicazione del diritto puó assu-

mere quell'importanza che certo in sé non le compete per tante questioni di dettaglio e quasi banali che regola. Lo sviluppo della procedura, cioé della forma, è il piú certo segno del tramonto della vera giustizia: espressione di individualismo, è la disciplina giuridica che trova terreno piú favorevole nello Stato demoliberale e che difatti deve la sua macchinosa elaborazione al periodo del liberalismo. Tutto questo è crollato o sta crollando: riportare il diritto ai valori razziali, introdurvi l'invincibile forza dell'italianità e imprimervi il suo segno significa anzitutto immedesimarlo col popolo. Anche il diritto deve andare verso il popolo. Perció occorre eliminare dal pensiero giuridico tutte le incrostazioni sopravissute, rendendolo interamente italiano e quindi adeguato al popolo italiano. L'italianità è la condizione essenziale per restituire al pensiero giuridico un contenuto e per ridargli un'anima; è un elemento giuridico essa stessa, deve diventare una caratteristica e un principio immanente di tutti gli istituti giuridici italiani, di tutto il pensiero giuridico italiano.

Quando lo Stato fascista crea la legislazione italiana, sintesi delle nostre gloriose tradizioni e delle piú audaci innovazioni, di passato e di futuro, e pone l'italianità come caratteristica fondamentale

e costante dell'ordinamento, non puó il pensiero giuridico che lo rielabora in senso dottrinale tradire quello spirito di italianità in un internazionalismo culturale senza contraddire nel suo intimo la legislazione che interpreta. La cultura straniera puó giovare solo in senso comparativo, come una lingua estera in confronto della nostra lingua; è dannosa e inutile nell'elaborazione del nostro diritto che è razziale e nazionale.

IV.

Il rinnovamento deve muovere da un radicale cambiamento di metodo. Occorre sostituire ai verbalismi il profondo contenuto del diritto, ridargli una linfa vitale riportandolo ai bisogni della vita per i quali è creato e ai valori del pensiero dai quali scaturisce. Contenuto del diritto non è l'astrattismo formale che ora, nella dottrina, ne forma l'unica sostanza, ma proprio quegli elementi etici, politici, economici, ideali che, in nome di un tecnicismo arbitrario, sono considerati extragiuridici: il diritto non nasce da sistemi formali ma da fattori sociali e politici e senza questi diventa un incom-

prensibile balbettio. Tali motivi sono intimamente compenetrati nella norma la quale ne è l'espressione sintetica, la formula: ora questa non si puó comprendere se non riportandosi ai valori che rappresenta.

Il pensiero giuridico non deve vivere sulle pretese oscurità e imperfezioni della legge, sulla casistica, funzione assolutamente accessoria e contingente, e neppure su un cerebralismo formale che si riduce a inutili generalizzazioni e a un diverso ordine sistematico, ma, per avere un qualche valore ideale, deve illustrare il contenuto storico, politico, sociale della legge, sottinteso e presupposto nella norma: solo in tal modo potrà renderne il vero significato e agevolarne l'applicazione nel suo vero senso, e sopratutto scoprirà le forze e gli ideali che muovono le leggi rendendo il loro contenuto, piú che la loro lettera, veramente operante.

A proposito della storia Cesare Balbo nella prefazione al Sommario della sua Storia d'Italia: « A coloro poi i quali biasimano quasi contrario « all'imparzialità della storia questo modo di scri- « vere non solamente narrando ma giudicando » rispondeva che « l' imparzialità mi sembra consi- « stere non nel non giudicare ma nel giudicare im- « parzialmente... che le storie scritte con indiffe-

« renza alla virtù e al vizio, alla buona o cattiva « politica della patria adempiono male quell'ufficio « che pure si pretende imporre alla storia di mae- « stra della vita pubblica degli uomini e delle « nazioni ». Queste parole valgono anche per il diritto.

Lo sforzo piú tenace del tecnicismo giuridico, la separazione tra morale e diritto, tra politica e diritto appare infecondo.

Se la norma etica deve essere regola di vita e il diritto avere una reale funzione non si puó neppure comprendere un'antitesi, che sarebbe cinica e corruttrice, con la morale. Lo stretto rapporto tra formalismo e amoralismo era già notato dal Rensi (Form. e am. giur. 1914): « rigorosamente « formale puó solo essere una concezione amorali- « sta del diritto perché dove questo sia concepito « come informato « da un principio etico è tale principio che viene a costituire il contenuto del diritto ». Da qui la distinzione su di un criterio formale tra morale e diritto: « mentre il diritto « con- « siste essenzialmente in una qualità formale è un « puro imperativo che si distingue da ogni altro per- « chè dotato di particolare efficacia, la morale è, an- « zitutto, un contenuto che ha un particolare valore » (Rovelli) o, in altre parole, il rapporto tra di-

ritto morale è rapporto tra norma e valore (Passerin). Non si potè mai assolutamente negare che se la sfera della morale è più ampia e più intensa, il diritto ne è, ordinariamente, una parte, un minimo etico come fu detto da molti. Il diritto non attua soltanto la morale individualistica ma quella, superiore, dello Stato etico: e se dal lato formale si pone, per la diversa forza di coazione, una distinzione, nel contenuto sostanziale l'esigenza etica, sopratutto nello Stato fascista, è un elemento costitutivo del diritto. La sua separazione dalla morale, dal lato sostanziale, diventa evanescente nello Stato etico: disconoscere questo contenuto sarebbe assurdo quanto il ridurre il diritto a pura forza, essendo evidente che la forza deve avere un substrato su cui fondarsi, un contenuto a cui incorporarsi, un fine a cui dirigersi.

Altro elemento sostanziale del diritto è la dottrina politica. La loro separazione poteva sembrare plausibile nello stato liberale dove nell'avvicendarsi di partiti e di fazioni manca un vero pensiero politico. Nascendo stentatamente la legge dalle concioni parlamentari, quale compromesso, e mirando piuttosto a limitare che ad attuare il potere dello Stato, diviene necessariamente anodina, priva di un con-

tenuto politico degno di tal nome. Il pensiero giuridico diventa anch'esso anodino.

Nel diritto costituzionale, ad esempio, se la tradizione italiana, da P. Rossi a Romagnosi, al Brunialti, all'Arcoleo, al Miceli ed altri, aveva intimamente connesso il fenomeno giuridico a quello politico, si è voluto introdurre, su modello straniero, il c. d. metodo giuridico con il fine di separare il più possibile i due campi. Tentativo sterile, per quanto non ancora abbandonato. La piú autentica dottrina italiana vi è contraria. Il Solmi (Politica e dir. nella dottr. gen. dello Stato 1932), come già Arturo Rocco, ha messo in luce il rapporto inscindibile tra diritto e politica specialmente nella dottrina generale dello Stato. Per il Raggi non si può comprendere la portata di una norma senza prendere in considerazione i principi che la ispirano e la volontà politica di chi ne è stato l'autore. Il Costamagna, con visione più ampia, fonda il metodo politico-nazionale che « considera la cultura nazione come espressione del pro« cesso per cui ciascun popolo prende la sua spe« cifica forma di Stato » contro il metodo astratto e universale.

La politica è la base stessa del diritto pubblico: ma è pure fondamentale nel diritto privato, non piú lasciato in balía della volontá delle parti, ma in

trasformazione in senso fascista. È ovvio il dovere del pensiero giuridico, se vuole essere all'altezza dei tempi, di collaborare in questa direzione.

La politica militante nella sua fase di elaborazione, nelle sue posizioni di battaglia, nella formulazione di nuove direttive è al di lá del diritto che per l'esigenza di certezza e per la tecnica della sua formazione, e per il suo stesso fine, deve attenersi a quella zona della politica formata di dati già definitivamente acquisiti. I principi politici si realizzano nell'ordinamento giuridico: la Rivoluzione ha creato, con il proprio Stato, il proprio diritto, è « rientrata nella legalitá » (per usare una vecchia frase) quando ha creato la sua legalitá. Scindere diritto e politica equivale a togliergli le sue radici, a travisarne il fine. Il diritto non è che un aspetto, quello che ha assunto definitiva certezza, della politica; avulso dalla ragione politica che l'ha determinato, dal fine pratico che vuole raggiungere, dall'atmosfera e dai principi politici nei quali deve agire, si riduce a una logica verbosa.

« I nostri studi devono formare non dei decoratori o deturpatori, ma dei costruttori » avvertiva il De Francisci (Storia del dir. romano, I, p. 9).

L'esigenza politica deve essere un elemento di interpretazione di assorbente importanza; come fa-

scista è il diritto, fascista deve essere la sua interpretazione, fascista la sua applicazione. Merita il maggior plauso questa risoluzione del Convegno italo-germanico del 13 marzo XVII: « Il giudice, « nell'esercizio del suo ministero è indipendente da « qualsiasi autoritá particolare dello Stato, ma deve « ispirarsi agli ideali della rivoluzione fascista e na« zionalsocialista ».

Il razzismo nella sua forza ideale e politica, introduce i valori reali della vita, segna il ritorno al concreto, riporta gli eterni ideali e le tendenze profonde della razza lá dove erano stati banditi. Nemico dei sofismi, delle sottigliezze, del formalismo anodino e dell'universalismo infecondo, introduce anche nel diritto vitali correnti: la vita politica e quella morale, i reali bisogni del popolo, i moventi storici delle leggi, i valori e il destino della razza devono fornirne i contenuto dinamico. Su queste basi soltanto il pensiero giuridico assume un valore e un significato.

V.

Il metodo non è forma, è sostanza. Lo stile, affermò li Duce il 4 giugno 1924, « è la caratteristica eterna e luminosa della stirpe ». I valori razziali

danno, in primo luogo alcuni indirizzi metodologici che attengono alla sostanza stessa del diritto.

Già il Romagnosi (Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento) aveva riconosciuta la diversa capacità civilizzatrice dei popoli precorrendo la distinzione, sviluppata dai moderni razzisti, tra popoli creatori, portatori, o distruttori di civiltá. Se é comune caratteristica delle razze ariane la capacitá creativa, questa raggiunge la massima intensitá nella razza italiana. Il piú superficiale sguardo alla nostra storia lo dimostra: l'Italiano è, per natura, un costruttore e un realizzatore. A differenza di altre Rivoluzioni, quella fascista ha costruito prima ancora di distruggere, ha distrutto solo col costruire il nuovo.

Purtroppo il pensiero giuridico sembra sottrarsi a questa legge comune: nel diritto tuttora prevalgono tendenze anticreative, prevale lo spirito critico, distruttore, irrispettoso dell'opera legislativa e quindi dello stesso potere statuale. Questa zona, rimasta in ombra in riviste e pubblicazioni tecniche, offre ancora un quadro di quello che era la vita pubblica italiana nello stato demoliberale: diatribe, miriadi di opinioni, una vera gara nello scoprire difetti, lacune, dubbi nella legislazione e come conseguenza un moltiplicarsi dei litigi che quasi sempre

assumono, nei diversi lustri che durano, proporzioni esiziali. Possono ancor oggi ripetersi le parole del Cardinale De Luca (Dottor Volgare, X, 5): « Tante « questioni e varietà d'opinioni meritano quel di- « sprezzo che già l'opera dei legisti generalmente « hanno dai professori dell'altre lettere, mentre no- « nostante l'amor grande, forse sregolato, che cia- « scuno, per un generale istinto naturale, porta ai « propri parti, quando io leggo tante questioni e ca- « bale da me medesimo dedotte nel teatro di questa « materia, ne concepisco, nello stesso tempo, se- « condo il detto del mio compatriota Orazio, riso e « collera ».

A questa tendenza critica e litigiosa deve sostituirsi quella creativa e costruttiva: che è di collaborazione alla legge, di superamento e non di accrescimento di possibili incertezze, di integrazione dell'opera legislativa con gli elementi etico-politici che l'hanno prodotta e con la costante aderenza al clima morale e politico in cui deve operare. Il destino della razza non si compie nei dubbi e nelle critiche: certezza e chiarezza sono fondamentali anche nella vita del diritto.

Scristalizzando gli articoli e i paragrafi della legge occorre individuarne lo scopo pratico, le finalità positive volute dallo Stato. Il diritto non è una scuo-

la per esercizi di logica, ma provvede a bisogni concreti. Il diritto è storia e non puó intendersi senza il senso storico della sua realtá; è volontá e comando e non puó essere, per cosí dire, dilaniato in filosofemi. Serve a realizzare il comando dello Stato e, nei limiti di questo, l'idea di giustizia: è tanto piú costruttivo quanto piú fedelmente, rapidamente, energicamente saprá realizzare l'uno e l'altra.

In gran parte il pensiero giuridico si riduce a una collezione di opinioni: se togliete le infinite opinioni che, a guisa di mosaico, vengono elencate, rimane quasi nulla. Il metodo costruttivo deve ridurre all'essenziale questa opinabilità in modo da scorgere se corrisponda a un'incertezza intrinseca o solo artificiosa. I casi, assai rari d'altronde, di effettiva incertezza, vanno superati con la finalitá costruttiva di servire ai bisogni della vita e alla volontá generale della legge. Da questo lato il criterio essenziale deve essere la certezza e la chiarezza. Rendere sempre piú certo e piú chiaro il diritto esistente, questa deve essere la funzione costruttiva del pensiero giuridico. Si deve assicurare e custodire questo supremo bene, difendendo la legge contro tutti gli interessati cavilli. Il pensiero giuridico deve essere la difesa dottrinale della legge.

Dopo l'interpretazione, che è minima parte e,

quando la legge è chiara, è superflua, il metodo costruttivo deve andare oltre la legge, creandone la teoria, non in senso astratto e logico, ma in quello storico, l'unico, a mio avviso, costruttivo veramente.

Ogni norma è elemento di storia. Solo se collocata in questo ciclo eterno, nel suo grande quadro, assume il suo vero significato e rende consapevoli della sua necessità.

Il metodo dogmatico-astratto ha condotto a delle vere aberrazioni quali sono le tante istituzioni di diritto romano, ricalcate da decenni le une dalle altre, che, introducendo un astratto razionalismo nel piú concreto e nel piú realizzatore dei diritti finora esistiti, deformano e travisano completamente il diritto di Roma.

Dei tre momenti nei quali si è distinto lo studio del diritto quello filosofico, quello dogmatico, quello storico, è preminente quest'ultimo. La dogmatica deve essere compenetrata del senso storico del diritto. Elementi veramente costruttivi non possono essere dati che dalla storia, senza la quale qualsiasi norma non è intelligibile nella sua essenza. Se la dogmatica è necessaria, deve costruire secondo la storia, non dimenticando che il diritto è storia in atto. Occorre dare alla legge ció che non è contenuto nel suo testo: la sua storia che sola ci permette di

ricostruire quel processo da cui è scaturita e di innalzare sulla sua lettera un ben piú ampio edificio.

Perció la funzione produttiva del pensiero giuridico è duplice: 1) dare certezza e chiarezza all'interpretazione; 2) studiare il diritto come fattore di storia, in quanto è prodotto di un'evoluzione storica, e in quanto è, esso stesso, creatore di storia.

Le conseguenze di questo metodo sono importanti anche per la politica giudiziaria. Il metodo costruttivo nel diritto produce una riduzione nella materia litigiosa. È stato piú volte notato che la nazione ha un limitato bisogno di giuristi, che troppi sono gli studenti in legge. Si soffre ancora di un'elefantiasi giuridica per la quale non è, forse, bastata l'energica politica restrittiva di Alfredo Rocco.

Esistono piú di cento riviste e periodici giuridici, molti con denominazioni regionalistiche e locali. La facoltá di legge, anche per l'indulgenza che vi è la piú frequentata, è in aumento (14215 studenti e 13383 in Ec. e commercio nel 1936-37 contro 11797 e 9182 nel 1933-34). È pure constatazione ovvia che se il diritto è indispensabile in una nazione civile, diventa dannoso se oltrepassa la sua funzione e la sua necessitá storica. L'inflazione giuridica si ripercuote in un incremento per lo meno intensivo della litigiositá.

Sulla quale incide ancor più profondamente il metodo costruttivo. La mentalitá litigiosa che puó anche divenire mania e che ha imperversato in alcune regioni d'Italia trasforma la lite in una specie di gioco d'azzardo, irretito in contrasti improduttivi e dannosi per la salute sociale e familiare. Il miglior antidoto è dato da una mentalità costruttiva. Una vera sterpaglia puó fiorire ai margini delle attività giuridiche e sfruttare l'assillo delle parti: i sicofanti ateniesi insegnino! Particolarmente pericoloso è il numero, veramente eccessivo, delle testimonianze, e la piaga, antica quanto l'uomo, delle false testimonianze.

Non mi risulta che siano state fatte statistiche della litigiositá ebraica: sono convinto che darebbero risultati sorprendenti e per il numero e per la quantitá dei litigi. Si potrebbero forse documentare dei veri tentativi di rapina, fatti con una sfrontatezza sconcertante e mascherati dai piú capziosi cavilli, truffe legali che il moribondo ordinamento processuale impone di prendere sul serio, quando in altra sede, dovrebbero solo servire per valutare la pericolosità sociale dei richiedenti. L'eliminazione dell'elemento giudaico è indubbiamente un coefficiente di risanamento.

Il sistema costruttivo dá luogo invece allo sviluppo dei mezzi per prevenire le liti e i delitti.

L'analogia tra il diritto e la medicina non è nuova; sviluppata dal Muratori, all'inizio dei Difetti della giurisprudenza, è oggi ripresa dal Carnelutti. Il diritto previene e reprime quella malattia sociale e spirituale che è la lite, la medicina le malattie del corpo. Tra questi mali esiste uno stretto rapporto. Quante liti sono prodotte dalla miseria, dal degradamento psichico e morale? Quante malattie sono prodotte dalle rovine finanziarie e morali che spesso accompagnano le liti?

Il problema centrale non è tanto risolvere le liti o punire i delitti quanto prevenirli. Un trattato di igiene giuridica è non meno utile di un trattato di igiene medica: non fu ancora scritto se non vogliono considerarsi tali i vari centoni di cautelae che i causidici del diritto intermedio componevano forse piú per creare nuovi cavilli che per eliminarli. Esiste una notevole letteratura sui rimedi e sulle riforme per provvedere ai molti inconvenienti della giustizia civile, fiorita particolarmente tra il '700 e l'800. Ricordo, per quell'epoca, oltre il Muratori, il Conte Barbacori, il Massa, il Filangieri negli Opuscoli, il Bosellini. Ma l'oggetto di questi studi, pregevoli ancor oggi, mira piuttosto alla miglior risoluzione delle

liti, che alla loro prevenzione: mentre la questione essenziale è tutta qui: impedire, nei limiti del possibile, il sorgere stesso di questo fenomeno patologico.

La malattia, come fenomeno sociale, è studiata da quella nuova scienza, nata e sviluppata in Italia, la Medicina sociale, « la vera medicina della razza » (Ronchi) che concerne lo studio statistico-analitico delle malattie, specie a piú larga diffusione, dei loro rimedi sociali, della salute della collettivitá.

Uno studio analogo, la ricerca dei mezzi piú efficaci per prevenire la lite, la loro importanza e i loro rimedi sociali, puó farsi per il diritto.

Un rimedio, giá indicato dal Muratori (cap. XX, op. cit.) è la risoluzione legislativa delle principali questioni. La volontá dello Stato non puó essere sottoposta a discussioni senza fine né si devono costringere i cittadini a dispendiose liti per conoscere la legge che devono osservare e, nelle questioni di competenza, il Giudice che devono adire. L'interpretazione autentica e la dettagliata compilazione delle leggi troncherebbero la massima parte dei dubbi di interpretazione. Non è vera l'affermazione corrente che la legge non puó prevedere tutti i casi possibili: non si tratta di regolare ipotesi fantastiche e solazzevoli come quella del morto che risuscita

(che pure, citando l'esempio di Lazzaro, gli scrittori del diritto intermedio presero in seria considerazione) ma i casi statisticamente piú frequenti che si ripetono ogni giorno e per i quali la legge è muta o incompleta. L'indagine statistica dell'oggetto delle controversie e delle transazioni è della massima importanza per individuarli. La statistica giudiziaria giova anche per desumere la frequenza del caso e l'indice di incertezza legislativa. Una registrazione di tutti i casi giuridici decisi, nel loro contenuto (il che si fa ora compiutamente solo per i giudicati della Cassazione) gioverebbe, oltreché per l'uniformitá delle decisioni, anche per la correzione e il completamento della legge.

Altro mezzo pratico, indicato unanimamente, consiste nel conferimento di poteri al Giudice civile che valgano a circoscrivere e a risolvere rapidamente la lite, quando, ad onta di tutto, sia sorta. Sarebbe opportuno, per le controversie di limitata importanza economica, dare al Giudice il potere di imporre la conciliazione che costituisca il nuovo regolamento del rapporto, senza facoltá di gravame. Il che gioverebbe all'economia rurale dove liti di vicinato di minima importanza si trascinano con finale rovina dei contendenti e perdita di tempo per gli stessi; e, in genere, alle categorie meno abbienti

che alimentano litigi di ben scarsa entitá. È unanime il riconoscimento dei nefasti del moribondo cod. di proc. civile del 1865, importato dall'estero, molto piú malvagio, come fu detto, di quanto in pratica gli uomini si siano dimostrati. Basti pensare che anche la pretesa piú temeraria (che in penale sarebbe calunnia) puó ottenere 12 sentenze (con la deduzione separata delle tre prove interrogatorio, testi e giuramento e relative impugnative) oltre a tutte le sentenze incidentali nell'ambito di ciascuna prova che le parti possono provocare quasi all'infinito; che è possibile citare e far sentire anche un milione di testi che non sappiano nulla! Una siffatta legislazione è un pericolo sociale!

Prima ancora delle leggi, il clima è cambiato: l'impulso dinamico, costruttivo, realizzatore della Rivoluzione è incompatibile con la litigiositá. La quale, anche per altre cause, che è inutile ricordare, è costantemente diminuita, essendo passata dal 1932 al 1937 per i Tribunali (sentenze civili) da 116470 a 75225, per i Pretori da 196623 a 103914, per i Conciliatori da 503126 a 291661.

Il fenomeno giuridico non deve essere sopravalutato. Chi, inforcando occhiali giuridici, vede il mondo sotto la specie del diritto si illude. Ben altre forze muovono il mondo: il diritto non avrebbe

neppure ragione di esistere se con quelle non collaborasse e non contribuisse, nel suo campo, alle mete produttive della Nazione. Il pensiero giuridico non deve mai dimenticare questa suprema finalitá.

VI.

Un altro valore della nostra razza ha riflessi metodologici nel diritto. Il sentimento della giustizia è tipico delle razze superiori e particolarmente intenso nella nostra che ne diede la massima elaborazione con l'opera giuridica di Roma.

Il senso della giustizia è una delle idee animatrici della nostra storia, della nostra razza che se fu anche troppo generosa mai non pretese se non quanto rigorosamente ci spettava.

Ma nella giustizia, che è sostanza, facilmente alligna la forma. La piú accreditata definizione della giustizia da Aristotile in poi (la virtú che ci inclina a dare ad ognuno il suo) ha in sè, come fu notato, un elemento formale e uno materiale: il primo, immutabile, anzi l'essenza stessa del concetto, cioè l'imperativo di dare agli altri ció che è dovuto, del suum cuique tribuere; il secondo, mutevole con i

tempi ed i popoli, cioé quello che è giusto, che cosa si deve.

Questa nozione, sostanzialmente formale, avrá, senza dubbio, un grande valore filosofico, ma non ne ha nessuno pratico né politico. Anzitutto è una pura tautologia (non per nulla ha valore filosofico!) poiché quando si dice che una cosa spetta ad altri anche un infante comprende che, in altre parole, si pone il dovere di darla. Chi dicesse che quello che è dovuto non deve essere dato, enuncierebbe una palese contraddizione perché nel concetto del dovuto è giá compreso quello di dover dare: l'un termine è il concreto, l'altro è l'astratto ed il secondo è la ripetizione del primo in senso generale.

La difficoltá e la vera funzione della giustizia sta nel determinare appunto che cosa spetti. Inoltre la giustizia viene in tal modo intesa in senso individualitisco e soggettivo: si dimentica proprio l'aspetto principale ed essenziale che è quello della comunitá popolare. Non è giusto ció che è dannoso al popolo. Non mi diffondo sull'argomento ma noto soltanto che a quella gretta e individualistica concezione, estranea al vero diritto di Roma(anche se ripetuta in qualche suo commentatore) deve sostituirsi un nuovo sostanziale concetto della giustizia che abbia, per suo centro, il popolo.

L'elemento formale è innocuo quando si limiti a un filosofico astrattismo, diventa pericolosa fonte di amoralismo e di relativismo quando si riduca ad esso l'essenza della giustizia, quando vi alligni la forma, il legalismo, l'osservanza farisaica della legge, il trionfo della lettera sullo spirito, della materia sull'idea.

Ed è questa la giustizia demoliberale ed ebraica.

Negli ordinamenti liberali il formalismo si annida nella stessa formazione della legge: per soddisfare le varie ambizioni vi si introduce una tale congerie di eccezioni e di distinzioni che tutta la forza del comando viene contraddetta da comandi antitetici, onde è poi facile attingervi argomenti per tutte le opinioni. Agli ebrei, che in siffatti ordinamenti prevalgono, manca lo stesso senso del giusto e dell'ingiusto, la sensibilità verso i bisogni di una razza diversa dalla loro, verso le popolazioni che li ospitano e che sono da quelli considerate come popoli coloniali da rapinare. Poco importa che proprio degli ebrei abbiano filosofeggiato intorno alla giustizia: ció che conta è la sua applicazione non la sua filosofia. Non riporto (ció che fu fatto piú volte) le regole selvaggie ed inique dell'antico diritto ebraico quali si desumono dal Deuteronomio.

Se il diritto dei popoli primitivi ha delle du-

rezze che la civilizzazione attenua, bisogna onestamente riconoscere che una patina di civiltá, imitata dall'uomo ario, ha invece raffinato negli ebrei quegli istinti di frode e di ferocia come lo provano le massime delittuose del Talmud, dei Protocolli, e i delitti del marxismo, del bolscevismo e di simile peste asiatica. Come si disse dal relatore tedesco Ruttke nel Convegno italo-germanico del marzo XVII, l'elemento del denaro è il principio del diritto ebraico. « Lo spirito di questo pensiero giuridico ha esercitato un grande influsso sul sistema del diritto codificato dell'epoca borghese »: inquinato, in tal modo, tutto il diritto privato si vollero risolvere con i suoi metodi le grandi questioni del diritto pubblico tanto che un ebreo, molto citato, s'intende, da noi, paragonava il Capo dello Stato a un amministratore di società privata.

Ció avviene quando sulla giustizia prevalgono la forma e un astrattismo inconcludente che maschera i moventi antisociali e, quindi, negatori di quella virtú.

Non c'è dunque da meravigliarsi se la giustizia degli stati demoliberali sia andata verso il piú vuoto formalismo e le piú grossolane finzioni. Tipica la giuria popolare che trasformava in rappresentazioni teatrali i processi dei piú gravi delitti, aureo-

lando di ammirazione e di curiositá la delinquenza

La Rivoluzione fascista ha ridato alla giustizia la sua sostanza la quale esige che « si ficchi lo viso a fondo » che si vada all'essenza dei rapporti, che si realizzi intrinsecamente il nostro sentimento della giustizia.

Di qui la giustizia sociale, non fondata su una brutale eguaglianza, ma su un ordine gerarchico: di qui la vera giustizia nei rapporti internazionali, e nei confronti delle popolazioni indigene delle Colonie e dell'eroico popolo arabo.

Nell'applicazione delle leggi l'effettiva giustizia esige quella intransigente attuazione del comando legislativo che soltanto assicura il raggiungimento dei suoi fini. « Tutti sappiamo — affermò il Duce « il 22 dicembre 1928 — che per il Governo Fa« scista la giustizia nell'amministrazione non è una « vana formula, abbandonata alle disquisizioni teo« riche dei giuristi solitari, ma un programma po« litico concreto ».

Il comando della legge deve essere applicato senza tentennamenti. Si attua un rafforzamento degli istituti fondamentali delle idee basilari del diritto, quali il riaffermato senso del dovere, dell'obbligazione, della proprietá, che veramente si puó dire italico, tanto è remota e confusa con le origini

della nostra razza che mai conobbe proprietá collettiva.

Il pensiero giuridico deve, ispirandosi a criteri sostanziali, contribuire a realizzare quella effettiva giustizia che è la sola desiderata dal popolo e che è vivissima, come sentimento, nelle categorie rurali, nei più puri portatori della nostra razza. Quivi la proprietá non è difesa, di solito, da muri o siepi, tanto innato ne è il rispetto, quivi le stesse frequenti liti di servitú e di possesso sono il sintomo di un senso giuridico molto sviluppato.

Il sentimento della giustizia, connaturato alla nostra razza, deve assumere, anche nella dottrina, una forza penetrante e un contenuto sostanziale che sono indispensabili per soddisfare la sete di giustizia del popolo. Il criterio di una giustizia sostanziale deve sempre essere preferito a un dottrinarismo logico. I veri moventi nell'applicazione delle leggi non sono gli astrattismi ma i dettami del sentimento della giustizia. Occorre che questi assumano anche una funzione e un valore dottrinale.

Si dice che la giustizia è sentimento soggettivo e variabile. Lo stesso e con molto piú fondamento si dovrebbe dire della logica giuridica, per ora l'essenziale sostrato del pensiero giuridico, che serve, nuova sofistica, per tutte le tesi. Al contrario, le

idee di giustizia sono le piú radicate, le piú diffuse e le piú feconde della coscienza popolare. Occorre svilupparle, chiarirle, ordinarle e saranno la piú solida base della dottrina. Il pilastro del pensiero giuridico è proprio questo sentimento in tutte le sue applicazioni: diffuso, elementare, forza di espansione e di penetrazione del diritto.

Se la giustizia è il cavallo di battaglia del diritto naturale, di cui da tempo si annuncia la rinascita; anzitutto è la base del diritto positivo.

Nello Stato fascista diritto e giustizia coincidono: ove divergano deve essere compito della dottrina sviluppare il diritto sulle linee di una sostanziale giustizia, e avviarne su di questa la modificazione. La giustizia non è solo fattore di formazione della legge, ne è direttiva di applicazione, di elaborazione, di sviluppo e deve essere la base di ogni pensiero giuridico.

VII.

La tradizione italiana è tutta un'esaltazione dell'ideale, dello spirito: segno indistruttibile. forza, eterna ricchezza della nostra razza. Da Colombo a

Galileo, da Dante a Mazzini, dall'idea imperiale di Roma al Fascismo una visione ideale del mondo ha perennemente animato la nostra storia.

Nel pensiero giuridico questo valore si traduce nell'interpretazione idealistica del diritto.

Il diritto non puó essere considerato alla stregua delle scienze positive. Nelle sue piú alte espressioni è arte, in quanto creazione e fonte di altre creazioni. Se si presta ad un ordine sistematico (e non esiste anche « il fren dell'arte »?) non può assimilarsi, come fu fatto, ad una scienza naturale. Questo scientificismo distrugge le energie vitali del diritto. Al contrario delle scienze positive non opera fuori dell'uomo, ma sul popolo stesso, nella sua realtá spirituale. Il tentativo di trasportarvi gli stessi metodi e perfino gli stessi concetti secondo una concezione scientifico-naturale, è vano poiché sovrappone allo spirito quanto è elaborato per lo studio della materia e si è risolto nella vittoria del materialismo, in artificiose teorie che ognuno a piacere puó fare e disfare in qualsiasi argomento giuridico. Fu anche questa un'applicazione del positivismo e del razionalismo del secolo scorso, anche qui la dea Ragione degli ottantanovisti doveva salire sugli altari. Fu ridotto il diritto ad una matematica o ad una geometria e gli istituti giuridici a organismi sottoposti alla legge di

evoluzione. Le teorie darwiniste furono prese a prestito proprio quando era tramontato il loro impero nelle scienze naturali e furono poste a base della storia giuridica.

Il desumere concetti e metodi dalle scienze positive quando piuttosto queste dovrebbero derivarli da quelle morali è segno della povertá di pensiero a cui l'ottocentesco positivismo condusse. Di qui ancora quella gretta concezione economica che riduce il diritto a regolatore di meri interessi materiali e che ammette, di conseguenza, liti interminabili per valori economici tenuissimi. Tutto ció non mancó di avere un'enunciazione filosofica da parte di chi. superficialmente e senza possedere alcuna specifica competenza in materia (come è dei filosofi) ha creduto, pur facendo professione di idealismo, di ridurre il diritto all'« utile ».

Il metodo idealistico mette una pietra su queste deformazioni materialiste. Pur servendosi anche dei mezzi formali di interpretazione (letterale, sistematica, analogica) si fonda sui fattori morali e ideali e quindi sulla portata storica e concreta della legge. Il diritto non è soltanto comando o divieto: è una parte degli ideali che muovono il popolo. Alla base di ogni legge sta un principio ideale. Il fattore naturalistico è trascurabile: l'ordine giuridico non è

imposto da necessitá meccaniche ma è libera creazione dello Stato; è attuazione di ideali che, come la fiamma rapita da Prometeo agli Dei vi rimangono eternamente. È dominio, non strumento di necessitá materiali.

Nell'applicazione il patrimonio spirituale, riassunto nelle brevi parole di una legge, non deve smarrirsi. Solo sentendo profondamente i valori spirituali che in una norma sono racchiusi è possibile comprenderne il vero significato come sostanziale regola di condotta e diventarne i portatori. Il diritto è inutile e raggirabile se non penetra nella coscienza della comunitá popolare; la missione che ogni legge deve compiere, viene elusa se non è condivisa dal popolo nei suoi motivi, nella sua portata sociale e politica. Perchè il pensiero giuridico non rimanga sfasato rispetto ai tempi e cooperi invece al successo della missione della legge è necessario che ne sviluppi i motivi ideali e li anteponga alla morta lettera. Le parole non contano: conta il pensiero creatore, lo spirito. Messi bene in chiaro i valori ideali della legge, i dettagli si risolvono da sé. L'oggetto precipuo della ricerca deve essere la determinazione precisa di questi valori che sono l'essenza stessa della legge, il suo contenuto; non la ratio legis in senso formale e neppure soltanto i suoi

motivi, ma quanto nella legge è racchiuso, l'idea sostanziale che l'anima.

Il sistema giuridico viene ad essere non un puro ordine di comandi e di divieti, ma un sistema di valori, una sfera ideale che si immedesima nella vita, nel popolo e che, lungi dal costituire un fattore di antitesi con lo Stato, ne è strumento di identificazione col popolo. Diventa mezzo di coesione, e di attuazione dello Stato di popolo soltanto se si diffonde non solo per la sua forza coattiva ma per una intima partecipazione ideale al suo sostanziale contenuto. È comando ma deve essere anzitutto persuasione. Il metodo idealistico intende appunto operare questa diffusione degli ideali della legge.

VIII.

Alcune applicazioni.

Una ventina di opinioni furono formulate sulla « natura » o « figura giuridica » dell'esecutore testamentario (mandato, ufficio, rappresentanza ecc.) tutte, nel loro insieme, giovevoli soltanto per qualche dubbio di interpretazione.

Che cosa, infatti, si acquista, come conoscenza

o come valore, quando si dimostri che l'es. test. assomiglia a un mandato o piuttosto a una tutela? Questa mania di confrontare tra di loro i vari istituti non ha nessun valore conoscitivo, ma solo un modesto fine di interpretazione che si riduce a un giochetto molto semplice.

A maggiori risultati si perviene muovendo dall'interno dell'istituto, dal suo contenuto, dai suoi valori. Se, da un punto di vista ideale, si metta in luce il compito sacro di chi deve far rispettare le ultime volontá, la fede, il valore etico, le ragioni pratiche, non occorre poi molto sforzo per intendere, non come conseguenze logiche e quindi formali, ma come necessitá imprescindibili e come fattori di idealitá essi stessi, e la gratuitá, e la responsabilitá e la necessitá di effettivi poteri dell'e. t. che sono i punti nevralgici dell'istituto.

Non è possibile comprendere la legge Mussolini sulla bonifica integrale senza conoscere i principi del Fascismo in politica agraria, senza aver presenti gli elementi economici e sociali che l'hanno determinata e che ne costituiscono lo spirito, l'essenza ideale. La quale si intende molto meglio percorrendo un comprensorio di bonifica che elucubrando a tavolino cerebrali deduzioni logiche.

Le esigenze pratiche, i bisogni sociali a cui sod-

disfa il diritto diventano essi stessi le idealitá della legge nella quale sono trasfigurati come fini da raggiungere, come forza animatrice. Perció senza una aderenza assoluta alla vita il pensiero giuridico è sterile perditempo.

Questi criteri metodologici devono pure rinnovare la dottrina delle obbligazioni. La quale da molti decenni si impernia su quella vuota superfetazione che è il negozio giuridico. Estraneo al diritto romano e a quello intermedio, la sua nascita data dal razionalismo e dall'internazionalismo della Rivoluzione francese, è un prodotto tipico della mentalitá borghese e liberale. Ne è un'applicazione anche se apparentemente sembri apolitico. Fu defimito una manifestazione di volontá produttiva di effetti giuridici, o, piú recentemente, sentendone la dissonanza con i tempi nuovi, un atto di autonomia privata cui il diritto collega effetti destinati ad attuarne la funzione socialmente utile che ne caratterizza il tipo. Ma queste nebulose parole non valgono a mascherarne il fondamento individualista e l'esaltazione dell'arbitrio dell'individuo che ne sono l'essenza. La volontá dell'individuo, questa è tutta la sostanza del concetto poiché è ovvio e non è suo elemento differenziale il fatto, comune ad ogni altro

istituto, che il diritto vi debba collegare effetti giuridici.

La volontá delle parti e, negli atti unilaterali, quella del solo individuo è sovrana e l'individuo viene in tal modo raffigurato in una formale e grottesca antitesi con la collettivitá e con lo Stato, tipica di tutte le ideologie liberali.

D'altra parte, nella sua vuota generalitá appare molto bene adatto per tutti i diritti e per tutti i popoli. Proprio sulla base di questo concetto si volle unificare il diritto privato come lo prova l'abortito progetto italo-francese delle obbligazioni. È il veicolo dell'internazionale nel diritto privato. Come le costituzioni politiche dei paesi democratici si ricalcavano sullo stesso stampo ottantanovista, come da ultimo si è fatto per le costituzioni degli Stati manipolati a Versaglia, eguali e quasi standardizzati, cosí il neg. giur. che fu accolto, durante l'imperversare del liberalesimo, dai piú recenti codici, come quello tedesco (1900) e svizzero, doveva essere il centro unificatore del diritto privato, doveva contribuire ad uccidere l'anima nazionale dei popoli abolendo uno dei contrassegni piú certi della loro individualitá, la nazionalitá del diritto privato.

È vero che tutti i popoli ammettono i concetti di proprietá, contratto, testamento, ma ognuno ha

(o dovrebbe avere) un ordinamento diverso e quindi una realtá diversa presso i vari popoli. La nozione generalissima, indifferenziata del n. g. costituisce un motivo ben maggiore di internazionale giuridica. Difatti è di importazione straniera.

Tecnicamente poi è elemento di confusione e di sterile razionalismo. Il neg. giur. fa d'ogni erba fascio del testamento, del contratto, delle rinunzie, dell'adozione, del matrimonio, e via dicendo a glorificazione di un unico comune denominatore: la volontà dell'individuo; attenua le peculiaritá di istituti diversissimi ad esaltazione dell'onnipotenza, del tutto formale ed irrisoria, della volontá delle parti. È inevitabile che si finisca nelle piú inconcludenti astrazioni, in esercizi dialettici, smarrendo lo scopo ed ogni sostanza del diritto. Il numero dei neg. giur. è andato (secondo l'insegnamento biblico!) crescendo e moltiplicando: non v'è autore che non abbia immaginato qualche nuovo « tipo » o « figura » di n. giur. e non l'abbia regolarmente tenuto a battesimo, tanto è inutile e indifferente alla vera vita giuridica un concetto che è la negazione stessa di ogni senso giuridico. La sua sterilitá e inutilitá appare chiara quando si pensi che pur negli assurdi accostamenti di atti giuridici diversissimi, la dottrina è poi costretta a considerare diversamente ciascuno di

essi nelle sue peculiaritá: e allora la riduzione ad un concetto piú vasto e comune appare verbale.

È contrario alle esigenze della vita reale ed è in contraddizione con lo stesso dogma della volontá di cui vuol essere esaltazione poiché se tutti hanno la consapevolezza di concludere un contratto o di fare un testamento, nessuno sospetta che in entrambi i casi compie anche un... negozio giuridico. Non si puó confondere la volontá contrattuale con quella testamentaria diversa per lo scopo, per l'oggetto, per il contenuto e regolata, difatti, in modo diverso.

È infine antistatuale poiché l'intervento dello Stato vi figura soltanto come un mezzo per dar pratica efficacia alla volontá dell'individuo.

Io penso che dovrebbe cancellarsi semplicemente dalla dottrina (nella pratica il concetto non ebbe successo) anche se l'indirizzo legislativo sembra proprio rivolto a legalizzare questa nebulosa astrazione.

Riassumendo: il neg. giur. è da respingersi in blocco dalla legislazione e dalla dottrina perché:

1) è un prodotto dell'individualismo e del razionalismo del secolo scorso;

2) è universalistico, adattabile a tutte le razze; tanto che la sua teorica fu di peso copiata dalla dot-

trina straniera nell'epoca del piú avvilente servilismo culturale verso gli stranieri;

3) è inutile; in quanto deve necessariamente riportarsi ai singoli elementi concreti e differenziali degli istituti che pretende di unificare;

4) è antigiuridico; in quanto esalta un solo elemento, la volontá dell'individuo, elemento estraneo al diritto che non dá efficacia alla volontá, come tale, ma in quanto abbia un determinato contenuto. Su questa base formale avvicina istituti che nulla hanno a che fare tra loro;

5) è contrario ai bisogni della vita pratica;

6) è amorale, riducendosi a un concetto esclusivamente formale. Il tecnicismo, in questa materia, ha dato prova delle sue piú vuote sottigliezze concettuali.

IX.

Concludendo, il principio della razza produce nel pensiero giuridico, come equivalenti dei nostri valori razziali, quattro direttive metodologiche che

devono essere le forze intrinseche della nuova dogmatica:

1) *L'italianitá,* cioè affermarsi nel pensiero di quel carattere generale che è essenziale nella legislazione dello Stato fascista e che corrisponde all'anima nazionale e razziale del diritto e dello Stato. L'autarchia giuridica è necessaria come quella economica ed è un'applicazione dell'unitaria, indivisibile indipendenza dela Nazione. Interpretare, sistematizzare, applicare e svolgere il diritto secondo la sua essenza nazionale, con mezzi, idee e strumenti esclusivamente italiani è una suprema esigenza di dignitá, di affermazione e di potenza nazionale ed è presupposto indispensabile per creare un pensiero italiano.

2) *La sostanzialitá,* cioè ripudio dei formalismi, dei legalismi, della sterile e vuota attivitá logica, dell'indifferenza alla vita, del cerebralismo e del dottrinarismo astratto per dare assoluta prevalenza ai motivi politici ed etici del diritto, e per seguire costantemente un criterio di sostanziale giustizia.

3) *La produttivitá*; il pensiero giuridico deve essere costruttivo non nel senso abusato di « costru-

zioni » logiche e verbali ma nel senso di una reale e sostanziale produttività e, quindi, di un potenziamento dei valori morali, politici ed economici della Nazione. Il pensiero giuridico deve diventare una forza produttiva. Perció la sua funzione, diretta ora a risolvere le liti e implicitamente, col sottilizzare e col distinguere eccessivo, a fomentarle, deve essere rivolta essenzialmente a prevenirle, assicurando quella vera pace sociale che non è frutto di timore ma di sostanziale giustizia per tutti e che è una delle condizioni per un concorde e prosperoso fiorire di qualsiasi attivitá.

4) *L'idealitá*; vale a dire eliminazione del materialismo che sotto le sembianze di un astratto tecnicismo ha finora dominato il pensiero giuridico per dar rilievo ai fattori e agli elementi ideali che sono il vero contenuto e la vera forza animatrice delle leggi. Solo cosí il pensiero giuridico puó rivendicare un suo proprio valore, una sua propria autonomia, e, in definitiva, una sua funzione storica.

Il diritto è forma ed è contenuto; forma per quello che ha di arbitrario, di esterno, di meccanico; contenuto per le idealitá, la missione, la necessitá storica che comprende. Soltanto questo secondo punto di vista puó dare al pensiero giuridico un va-

lore intrinseco. Si seguano i sistemi elementari in interpretazione o ci si smarrisca nelle piú astruse astrazioni, l'elaborazione formale e logica si riduce, come ogni processo logico, a un mezzo chiarificatore ma puramente tautologico che non va oltre la lettera della legge, il suo materiale comando.

Ora non solo importa sapere che cosa la legge disponga (il che, se la legge è redatta bene, si comprende ad una semplice lettura) ma ben piú importante è sapere perché la legge cosí ordini, è rendersi conto della sua necessitá, della sua funzione storica, del pensiero da cui deriva. Se la legge comanda, il pensiero giur. deve spiegare e persuadere. Anche nell'interpretazione solo un criterio sostanziale puó essere decisivo. I vari metodi tecnici elaborati sono morte formule se non hanno un'idea animatrice, uno spirito, una meta, semplici accorgimenti a cui bisogna dare un contenuto.

Tutto questo non è diritto naturale ma l'essenza stessa del diritto positivo. L'indagine idealistica non immagina quello che dovrebbe essere secondo la natura delle cose e dei loro rapporti, ma rimane aderente alla legislazione con l'interpretarla molto piú completamente, indagandone il contenuto, di quanto non faccia chi si limiti al formalismo materialista.

E neppure il diritto libero, creato di volta in vol-

ta dal giudice, evidente prodotto del liberalesimo e dell'individualismo: la sua assurditá è tale che puó relegarsi, senza danno, tra vecchie anticaglie fuori uso, avvertendo che nega l'idea stessa del diritto poiché non è tale una norma che richiede una lite per essere creata.

Né, infine, l'interpretazione evolutiva; espediente tecnico che ricorre a quegli elementi politico-sociali che proprio il tecnicismo respinge, ma, per cosí dire, alla rovescia, tenendo conto non delle idealitá della legge ma delle mutate condizioni della realtá: non puó quindi elevarsi a una funzione generale del pensiero giuridico ma deve limitarsi a semplici dettagli.

Nella dottrina giur. quasi tutto è da rifare. Se veramente si vuol darle un valore e liberarla da quella non ingiustificata diffidenza in cui è tenuta, bisogna ridurre al minimo tutti gli elementi formali che vi imperano e fondarsi esclusivamente sul contenuto del diritto in conformitá alla sua funzione che non è di creare forme ma di produrre sostanziali effetti quali pace e prosperitá sociale, organizzazione, coesione, cambiamento nel destino dei singoli. La forma, nell'arte come nel pensiero, è nulla senza il contenuto. Come nessun'arte puó esistere senza un profondo contenuto ideale (checché ne pensino i

moderni estetizzanti) cosí non può esistere un pensiero giur. degno di tal nome.

X.

Spesso si è reagito contro l'andazzo di moltiplicare il numero delle discipline giuridiche, frazionandole in un'infinitá di diritti speciali (p. es. minerario, sanitario ecc.). L'osservazione non è ingiustificata. Eppure, con buona pace di questi critici, un nuovo diritto speciale, una nuova disciplina si sta formando: il diritto razziale. Esiste la materia, ne esistono l'autonomia e la necessitá.

Anche nel campo del diritto la razza non è quel concetto di dubbio valore scientifico che taluno pretende ma costituisce un principio suscettibile dei piú fecondi sviluppi. Come fenomeno generale interessa l'intero corpo del diritto. ma esiste un complesso di norme, di principi, di problemi che direttamente e immediatamente si fondano sulla razza e che. perció, intorno a questa idea centrale formano un sistema a sé.

Il diritto razziale è la disciplina che studia, in generale, il contenuto e le applicazioni nell'ordina-

mento giuridico del principio della razza e, in concreto, le norme che concernono la difesa, il potenziamento, l'espansione della razza italiana e la regolamentazione dei suoi rapporti con le altre razze nonché le caratteristiche razziali dei loro ordinamenti; più brevemente, studia il rapporto, in senso giuridico, tra la razza e lo stato.

Ne analizzo, per sommi capi, il contenuto.

A] Il problema dogmatico centrale sta in questi termini: quale rapporto esiste tra il diritto e la razza, in qual modo il principio della razza si realizza o si deve realizzare nell'ordinamento? Il che equivale a porre il problema del rapporto tra razza, Stato e nazione.

Avverte il Maggiore (Razza e Fascismo, 1939) che « dal concetto di nazionalitá potete togliere tutto, meno che il sangue e la razza. La Nazione è il sangue e la voce del sangue, la razza e la consapevolezza della razza ».

Di qui un nuovo metodo di interpretazione e di elaborazione del diritto, che ho tracciato nelle pagine precedenti, una serie di applicazioni in tutti gli istituti giuridici, una forza di rinnovamento che vi fa prevalere i valori della nostra razza nella loro espressione giuridica, quella nazionalizzazione del

pensiero giuridico, nella sostanza prima che nelle apparenze formali, che è condizione di autarchia ideale e politica.

B] Il maggior numero di norme è destinato alla formazione e al potenziamento della razza. La quale, come ogni cosa vivente che abbia eternitá di avvenire, si crea di continuo sempre uguale e sempre nuova.

È interesse fondamentale dello Stato difenderne la sanitá, la pace sociale, il numero, l'espansione, i vincoli con la propria terra: il che dá luogo ad altrettante partizioni della materia.

1) La sanitá pubblica e privata, dal lato giuridico, fu finora oggetto del diritto sanitario. La legge Crispi 22 dic. 1888 n. 5849 ne gettó le basi, l'elaborazione dottrinale fu compiuta dal Lessona.

Ma l'intervento dello Stato demoliberale non poteva essere che in funzione dell'individuo. L'interesse pubblico nasceva unicamente dal bisogno di provvedere alla sua indigenza, o dal pericolo che presentava per gli altri consociati, era nient'altro che la somma degli interessi particolari dei singoli, come numero statistico di individui. Questa concezione angusta ed erronea, è respinta dal Fascismo. La salute, è ovvio, ha un interesse preminente per

la razza e per lo Stato. Spaventevoli epidemie, di cui son piene le storie, rappresentano dei passivi formidabili per la Nazione; la sola « spagnola » fece più vittime di quattro anni di guerra mondiale. La battaglia contro la tubercolosi, il cancro e in genere contro tutte le malattie ha un'importanza non meno decisiva di una guerra guerreggiata.

L'intervento dello Stato non si limita alla repressione, tardiva, dei fenomeni morbosi, ma sopratutto si attua nell'eliminare le cause morbigene, nello sviluppare le forze fisiche e i fattori di salute della razza, mediante l'educazione fisica, l'attivitá sportiva, assistenziale, le colonie marine e montane, il miglioramento delle condizioni di vita, attraverso il riorganizzato ordinamento sanitario, i laboratori profilattici, i dispensari, le mutue, le organizzazioni del Partito, l'Op. Naz. Maternità ed Infanzia, i lavori di bonifica, di risanamento edilizio, ecc. che devono essere esaminati anche nella loro funzione razziale. Lo Stato fascista vede prevalente nella salute l'interesse pubblico nel suo significato razziale ed i mezzi predisposti vanno ben oltre l'individuo, alla razza. Perció il diritto sanitario, rotti i ponti con l'individualismo, diviene una parte del diritto razziale.

2) Alla salute fisica deve corrispondere quella sociale. Occorre eliminare il sorgere stesso di quel fenomeno patologico che è la lite o il delitto, come il sorgere delle malattie. L'argomento merita uno studio piú approfondito ed ha ben altra importanza di quella che si possa attribuire alle norme processuali. Perció non deve essere soltanto un indirizzo metodologico di tutto il diritto, ma anche oggetto di istituti a sè. Ho parlato di igiene giuridica: si puó anche parlare di diritto sociale, di problema sociale del diritto. La pace sociale è, evidentemente, una forza dei singoli e della Nazione. Occorre scoprire i mezzi piú efficaci per assicurarla, senza sacrificare le esigenze della giustizia. Tali sono:

a) La redazione minuziosa delle leggi che regoli il maggior numero dei casi.

b) La redazione, giá in uso, di contratti-tipo.

c) Il contratto collettivo che regola uniformemente numerosissimi rapporti.

d) Un controllo severo sulla redazione degli atti notarili affinchè non portino clausole oscure, ambigue o comunque suscettibili di dar luogo a liti, come giá chiedeva il Muratori.

e) Una rapida ed energica amministrazione della Giustizia in modo da rendere vana la speranza di ingannarla.

f) Il conferimento di poteri di iniziativa al Giudice civile.

g) La funzione conciliativa delle organizzazioni del Regime.

h) Una saggia consulenza legale.

3) La battaglia demografica è essenziale per la vita del popolo, è questione di vita o di morte. Il principio della prole diviene l'elemento costitutivo della famiglia, la quale non è piú considerata, come nell'ordinamento liberale, in funzione dei genitori, ma in quella dei figli. La famiglia fascista, fondata su basi etiche e politiche, ha il suo centro nei figli e la sua regolamentazione, disposta dal nuovo cod. civ., si volge alla prole: dove collima con l'interesse dello Stato e della razza. La famiglia e il singolo sono elevati sul piano eroico della razza. Alle tendenze individualiste subentra la nuova concezione della famiglia che tutto deve subordinare alla prole, come numero e come qualitá, in modo che sia popolosa e razzialmente nobile e pura. La famiglia non è piú un disgregato organismo, abbandonato a se stesso o ricordato solo per tassazioni fiscali, ma un'istituzione fondamentale che collabora con lo Stato, guidata da un comune ideale.

Dovere e responsabilitá sono i cardini della

nuova coscienza familiare. La famiglia fascista non si intende se non nel vasto quadro della legislazione demografica dove il principio della prole ha la sua piú importante realizzazione.

Questa legislazione si puó classificare, secondo il suo oggetto, in provvedimenti finanziari (premi di nuzialità, prestiti, assegni familiari, disposizioni fiscali, in incapacitá (celibato), in distinzioni d'ordine pubblico (famiglie numerose, madri prolifiche) in istituzioni a favore della maternitá e dell'infanzia; da un punto di vista teologico, tenendo conto del fine concreto e specifico delle norme si distinguono come dirette contro il celibato colpevole, o a favore del matrimonio, o a favore della prole.

Donde una nuova categoria di doveri pubblici, i doveri razziali, che, se hanno un contenuto piú vasto del solo dovere demografico, hanno in questo il punto di partenza.

La posizione del singolo nello Stato riceve dalla razza una piú completa definizione e sempre piú assurda appare non l'antitesi ma la stessa contrapposizione tra lo Stato e l'individuo.

4) L'espansione numerica della razza e il suo potenziamento qualitativo importano necessariamente la sua espansione sociale e politica.

Il demoliberalesimo aveva creduto di soddisfare questa necessitá vitale del nostro popolo in un modo molto semplice: sbarazzandosi ed espellendo dall'Italia il maggior numero possibile di Italiani. Difatti, dopo un periodo di assoluto agnosticismo verso l'emigrazione, lasciata defluire nella sua imponenza nelle mani di loschi trafficanti, poichè poteva finire con l'estinguersi, intervenne per proteggerla e renderla in ogni modo facile e allettevole.

Ora è ben certo che l'emigrazione non puó che essere interna, quale strumento di colonizzazione. Tale era per Roma, tale è per il Fascismo. La colonizzazione è fenomeno essenzialmente razziale, sia perché richiede nella razza colonizzatrice le virtú necessarie per compierla (tutta la nostra storia dimostra che sono tipiche del nostro popolo) sia perché presuppone negli indigeni un'inferioritá razziale, vale a dire postula una gerarchia tra le razze.

Se al diritto coloniale va riservato l'esame completo del fenomeno, al diritto razziale spetta di isolare l'azione e gli sviluppi giuridici della razza, pur riconoscendo che una demarcazione assoluta è impossibile: d'altronde le partizioni e divisioni nella idea unitaria del diritto sono scolastiche e poco importa che vi siano punti di interferenza.

Appartiene all'argomento anche lo studio della

condizione degli Italiani all'Estero e del loro rimpatrio: che sono i nuovi aspetti del fenomeno emigratorio, essendo l'emigrazione all'estero ormai praticamente cessata.

5) La razza e la terra, questi elementi costitutivi dello Stato, non furono esaminati nei loro reciproci rapporti giuridici. Se antica è la teoria dell'influenza dell'ambiente (Ippocrate, Aristotele), che viene respinta dal razzismo, ben diversa è la loro inscindibilitá, anche giuridica. Principio costante della legislazione fascista è la fedeltá alla terra che si attua con la difesa delle categorie rurali, e col rafforzarne i vincoli con la loro terra. Il diritto razziale studia tutte le norme che direttamente realizzano questo fine di conservare i piú puri portatori della razza, quali la legislazione contro l'urbanesimo, e quella a favore delle case rurali. Speciale importanza ha il bene rurale che dovrebbe garantire alla famiglia rurale la base ideale ed economica, stabilendone l'insequestrabilitá, l'inalienabilitá, l'indivisibilitá.

Si puó considerare che attenga alla terra, come substrato della razza, la tutela delle bellezze naturali, cioè della sua impronta italiana. Finora tutta questa materia compresa nel campo del diritto am-

ministrativo non ha ricevuto l'elaborazione adeguata e la formulazione di principi indispensabili per la sua piena comprensione.

C] Fino ad oggi l'argomento relativo alla razza e alla capacitá giuridica ha fatto parte del diritto costituzionale e amministrativo. Ma la teoria della cittadinanza (nella quale si risolve), ripudiato il concetto demoliberale di una appartenenza formale ed elettiva allo Stato, diviene espressione di razza, si fonda sulle differenze razziali. Hitler ne enunció in termini scientifici, la dottrina nel Mein Kampf (cap. III della trad. ital.).

Riaffiora il rapporto tra razza, nazione e Stato; e, anche per questo aspetto, la razza nuovamente si inserisce nella dottrina generale dello Stato.

Un capitolo importante di questa materia è la condizione giuridica degli ebrei. Di fondamentale interesse al riguardo è la tradizione storica, ricca di insegnemeati e costante nelle sue direttive alle quali derogó soltanto il breve e infausto periodo della c. d. emancipazione cioè del dono gratuito e ingiustificabile agli ebrei di un'eguaglianza che loro non spettava e che fu esiziale per gli interessi della Nazione. Rientra pure nalla materia la condizione giuridica delle razze inferiori nelle Colonie.

D] La razza introduce nel diritto internazionale un principio nuovo fondato sulla necessitá di soddisfare le legittime rivendicazioni e le esigenze vitali delle razze in espansione e sulla necessitá, non meno decisiva, che le razze in decadenza si riducano in conformitá alla loro vera consistenza e ai loro diminuiti bisogni. Ció è piú forte di qualsiasi patto. Le relazioni internazionali, anche dal lato giuridico, devono ispirarsi al principio Mussoliniano della giustizia fra le Nazioni.

Nuove figure giuridiche create dal Duce si delineano: la « comunitá imperiale di Roma » rinnova gli antichi vincoli dialleanza e di unione dell'impero romano, tra popoli razzialmente affini al nostro, con centro a Roma.

E] Infine gioverebbe elaborare i risultati della c. d. giurisprudenza etnografica non secondo un criterio sistematico ma per razze, tracciando il sistema e scoprendo le idee animatrici del diritto di ciascuna di esse. L'argomento puó dirsi diritto razziale comparato.

Il materialismo del secolo scorso seguí l'assurdo concetto di ricostruire l'antico diritto delle razze ariane mediante la comparazione delle piú deca-

denti razze odierne. Si uccise cosí lo spirito e la caratteristica essenziale di ciascun popolo.

Oggetto del diritto razziale comparato deve essere all'opposto l'interpretazione delle istituzioni giuridiche di ciascuna razza secondo le sue caratteristiche fondamentali.

XI.

In conclusione tra razza e Stato intercorrono nessi inscindibili. L'azione dello Stato sulla razza, quando vi preesista un substrato favorevole, è profonda e incancellabile. E, per converso, lo Stato fascista, che è Stato di popolo e perció di razza, non è neppure pensabile separato dalla razza italiana di cui è la suprema espressione.

Il divenire della razza, il suo potenziamento, il formarsi di nuovi valori, l'accentuarsi delle caratteristiche etniche secondo quella purezza e nobiltá razziale che sono antichissimo retaggio, non puó effettuarsi che nello Stato e per lo Stato.

Il diritto razziale studia questi reciproci rapporti nel loro contenuto giuridico ed elabora uno dei fondamenti della dottrina generale dello Stato, dei suoi

fini e delle sue funzioni. Possiede quindi un'autonomia propria, forma un sistema giuridico a sé non potendo comprendersi in una più ampia disciplina; ed è materia, essenzialmente di diritto pubblico.

L'ordine tradizionale delle discipline giuridiche si trasforma: antiche discipline tramontano altre sorgono, espressione dei tempi nuovi. Fondamentali, tra queste, sono il diritto corporativo che ha giá avuto un'ampia elaborazione e il diritto razziale che l'attende.

FINE

INDICE